

***SALUTE E SICUREZZA DEI  
LAVORATORI IN AMBITO  
PORTUALE***



LA SICUREZZA RIVESTE UN CARATTERE DIR POCO  
FONDAMENTALE IN RELAZIONE ALLA TEMATICA LAVORO NEI  
PORTI.

**IL D.LGS. N. 272 DEL 27 LUGLIO 1999**, FIGLIO DELLA LEGGE DELEGA N. 485 DEL 31 DICEMBRE 1998, CHE SI PONEVA COME OBIETTIVO FINALE L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO OVE VENIVANO EFFETTUATE OPERAZIONI E/O SERVIZI PORTUALI, INCLUDEVA ED INCLUDE ANCHE OPERAZIONI PIÙ SPECIFICHE, COME QUELLE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE NAVALE.

IL DLGS 272 QUINDI GUARDAVA AL **PORTO** ED ALLE ATTIVITÀ IN ESSO SVOLTE **QUALE LUOGO SPECIALE** E PARTICOLARE MERITEVOLE DI UNA DEDICATA DISCIPLINA DIRETTA NON A SUPERARE LE REGOLE GENERALI MA AD AMPLIARLE IN MODO TALE DA REGOLAMENTARE ATTIVITÀ CHE LA NORMA GENERALE NON PREVEDEVA (MOVIMENTAZIONE DI CARICHI, STRUMENTI DI ACCESSO A BORDO, USO DI FIAMMA LIBERA, LAVORO IN AMBIENTI CON PARTICOLARI ATMOSFERE ECC. ECC.).

**TALE NORMATIVA SPECIALE (272/99) ESPLICA IN  
MANIERA DETTAGLIATA GLI OBBLIGHI, MA  
SOPRATTUTTO LE RESPONSABILITÀ SPECIFICHE DEI  
DATORI DI LAVORO, PONENDOSI COME OBIETTIVO  
FINALE LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE  
DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI  
DEI LAVORATORI PORTUALI.**

TALE SPECIFICITÀ HA INDOTTO IL LEGISLATORE A PORRE IN APPLICAZIONE RESIDUALE LA NORMATIVA GENERALE, IL D.LGS. 81/2008 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”, OVVERO REGOLAMENTARE ATTRAVERSO LO STRUMENTO GENERALE, TUTTE QUELLE FATTISPECIE ○ CASI NON CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA SPECIALE (D.LGS. 272/99).

TIPICO ESEMPIO DI TALE CIRCOSTANZA È  
RAPPRESENTATO DAL

**RISCHIO DI INTERFERENZA**

**IL PORTO, È UN LUOGO DI CONCENTRAZIONE DI  
ATTIVITÀ LAVORATIVE DIVERSE.**



**NUMEROSI ELEMENTI, TUTTI CRITICI PER LA SALUTE E  
SICUREZZA, CONCORRONO NEL DEFINIRE QUELLO  
CHE COSTITUISCE UN FORTE E COMPLESSO RISCHIO  
DI INTERFERENZE.**

- PRIMO FRA TUTTI L'ALTA DENSITÀ DI LAVORO UMANO, LA COMPONENTE UMANA INDISPENSABILE PER ASSICURARE I RITMI ESASPERATI DALLE DINAMICHE TEMPORALI DEI TRAFFICI COMMERCIALI NECESSARI ALLA FLESSIBILITÀ DELL'INTERO CICLO LAVORATIVO, CON IL CONSEGUENZIALE AUMENTO DEI MOMENTI DI INTERAZIONE UOMO-MEZZO;



- ALTRO ELEMENTO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE È LA FRAMMENTAZIONE DEL CICLO LAVORATIVO, OVVERO IL PASSAGGIO PORTUALE DELLE MERCI TRA VARI SOGGETTI APPARTENENTI A DIVERSE CATEGORIE E IL GRADO DI INTERAZIONE TRA LE STESSA IMPRESE ES. CICLO TERMINAL MERCI/CONTENITORI (CAMION – MACCHINA DI PIAZZALE – TRAILER – GRU – BORDO).

- INFINE, DA NON SOTTOVALUTARE È LA PROBLEMATICAMENTE INERENTE LA COMPONENTE ORGANIZZATIVA NELLA GESTIONE DEL LAVORO E L'IMPIEGO DI MANODOPERA CHE SPESSO NON È SUFFICIENTE PER L'INTERO CICLO DELLE OPERAZIONI PORTUALI OPPURE MANODOPERA NON IN ORGANICO (VD. ART.17 L. 84/94).

LA DISCIPLINA GENERALE DEL **RISCHIO**  
**INTERFERENZIALE** NASCE PER FAR FRONTE  
QUINDI ALLA ESIGENZA DI SICUREZZA IN UN  
UNICO TEATRO LAVORATIVO DI PIÙ IMPRESE  
PARTECIPANTI AL **MEDESIMO CICLO PRODUTTIVO**  
**OPERANTI CONTEMPORANEAMENTE.**

# **ART.26 DEL D.LGS. 81/08**

**INTRODUCE I CONCETTI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I SUBAPPALTATORI, IN MANIERA TALE DA CREARE UNA RETE INFORMATIVA COMPLETA CIRCA I RISCHI INTERFERENZIALI CHE SFOCERÀ NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.**

## **ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE**

1. IL DATORE DI LAVORO, IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALL'IMPRESA APPALTATRICE O A LAVORATORI AUTONOMI ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA, O DI UNA SINGOLA UNITÀ PRODUTTIVA DELLA STESSA, NONCHÉ NELL'AMBITO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA MEDESIMA, SEMPRE CHE ABBA LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI IN CUI SI SVOLGE L'APPALTO O LA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO:

A) VERIFICA, .....L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI, AI SERVIZI E ALLE FORNITURE DA AFFIDARE IN APPALTO O MEDIANTE CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.....

B) FORNISCE AGLI STESSI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ.

2. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 1, I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I SUBAPPALTATORI:

A) COOPERANO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO;

B) COORDINANO GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, INFORMANDOSI RECIPROCAMENTE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA.

3. IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE PROMUOVE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 2, ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O, OVE CIÒ NON É POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE.... LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA NON SI APPLICANO AI RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI SINGOLI LAVORATORI AUTONOMI.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA COMMITTENTE,  
PARAFRASANDO IL MODELLO DEL “**BUON PADRE DI  
FAMIGLIA**” (O **BUON PADRONE DI CASA**), È IN  
QUESTO CASO PIÙ CHE MAI DEBITORE DI  
INFORMAZIONI VERSO I LAVORATORI DI QUESTE  
IMPRESE ED È IL SOGGETTO OBBLIGATO A  
PROVVEDERE AL COORDINAMENTO IN SICUREZZA DI  
TUTTI I LAVORI E A REDIGERE IL **DUVRI**, IN RELAZIONE  
ALLE INFORMAZIONI ACQUISITE DALLE VARIE IMPRESE  
E DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE SULLA  
SICUREZZA PRESI CONGIUNTAMENTE CON ESSE.

# ***DEFINIZIONE DI RISCHIO INTERFERENZIALE***

“OVE LAVORATORI DIPENDENTI DA PIÙ IMPRESE SIANO PRESENTI SUL MEDESIMO TEATRO LAVORATIVO, I CUI RISCHI LAVORATIVI INTERFERISCANO CON L’OPERA O CON IL RISULTATO DELL’OPERA DI ALTRI SOGGETTI (LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI), TALI RISCHI CONCORRONO A CONFIGURARE L’AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DPR 27 APRILE 1955 N. 547, SICCHÉ CIASCUN DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO, AI SENSI DELL’ART. 2087 C.C., AD INFORMARSI DEI RISCHI DERIVANTI DALL’OPERA O DAL RISULTATO DELL’OPERA DEGLI ALTRI ATTORI SUL MEDESIMO TEATRO LAVORATIVO, E DARE LE CONSEGUENTI INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AI PROPRI DIPENDENTI”.

**CASS. 07 GENNAIO 2009, N.45**

**INDIVIDUATI I RISCHI DERIVANTI DA**  
**INTERFERENZE**, SI POTRÀ FINALMENTE  
PROCEDERE ALLA ADOZIONE DI MISURE DI  
SICUREZZA IDONEE, ATTRAVERSO  
**L'INTEGRAZIONE DI ULTERIORI MISURE** FINO AD  
ARRIVARE A **DIFFERIRE LE LAVORAZIONI**  
**INCOMPATIBILI.**



**IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE, AI SENSI DEL D.LGS 81 /08, È OBBLIGATO, QUINDI, ALLA ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) INDICANTI TUTTE LE MISURE ADOTTATE ATTE ALLA ELIMINAZIONE O MITIGAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI. UNA VERA E PROPRIA OPERA DI COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.**

TENUTO CONTO DELLE AFFINITÀ DESCRITTE TRA  
**CANTIERI TEMPORANEI E PORTI**, SI RITIENE CHE  
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA  
INTERFERENZE È UN ONERE CHE DEVE ESSERE  
ASSOLTO ANCHE NELLA PREDISPOSIZIONE DEI  
**DOCUMENTI DI SICUREZZA NEL LAVORO NEI**  
**PORTI.**

L'INTERPRETAZIONE DELLE ATTUALI NORMATIVE CHE  
REGOLANO LA FATTISPECIE, PORTA A RITENERE CHE  
FINO ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI  
ADATTAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL  
D.LGS. N. 272/1999 AL T.U., L'IMPRESA CAPO  
COMMESSA DOVRÀ PREDISPORRE APPOSITO  
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE CHE, ANDRÀ AD INTEGRARE IL  
DOCUMENTO DI SICUREZZA DI CUI AGLI ARTT. 4 E 38  
DEL D.LGS. N. 272/1999

TALE MODELLO CLASSICO NON TROVA  
PERÒ APPLICAZIONE IN TUTTE LE  
ATTIVITÀ PORTUALI

# OPERAZIONI PORTUALI CHE SI SVOLGONO SU BANCHINE PUBBLICHE

IN QUESTI CASI, L'ESEMPIO TIPICO DEL MODELLO CLASSICO INTRODOTTO  
DALL'ARTICOLO 26 NON È APPLICABILE, IN QUANTO VANNO A DECADERE I DUE  
ELEMENTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUTO, OVVERO IL RAPPORTO DI APPALTO TRA  
LE IMPRESE E LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI, CIOÈ LE AREE NON IN  
CONCESSIONE E ASCRIVIBILI ALLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE.

IN QUESTE IPOTESI, NON SI PUÒ FAR ALTRO CHE  
PREDISPORRE UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA DEI  
RISCHI DI INTERFERENZA TRA LE IMPRESE IN  
INTERAZIONE LAVORATIVA E LA CONSEGUENTE  
PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI  
**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**  
CONDIVISO, **NON AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS.81**  
MA IN OTTEMPERANZA **ALL 'ART. 4 D.LGS.272/99** IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 17 D.LGS.81 /08.

ALTRO PROFILO TIPICO DI INTERFERENZA IN PORTO NON INQUADRABILE NEL MODELLO DEFINITO DAL LEGISLATORE DELL'ART. 26, È QUELLO CORRELATO ALL'ACCESSO IN AREE OPERATIVE DI SOGGETTI (LAVORATORI) ESTERNI AL CICLO PORTUALE IN SENSO STRETTO, **ANCHE SE FORTEMENTE COINVOLTI.**

- AUTOTRASPORTATORI;
- SPEDIZIONIERI;
- AGENTI MARITTIMI;
- PROVVEDITORI DI BORDO;
- PASSEGGERI, SOPRATTUTTO NEL SETTORE RO/RO **DOVE  
SPESSO VENGONO IMBARCATI ATTRAVERSANDO AREE  
OPERATIVA DEL TERMINAL;**

**ATTORI PRIMARI NELL'AMBITO DI UNA VALUTAZIONE DEI  
RISCHI INTERFERENZIALI, INTERVENENDO, OGNUNO PER  
MODALITÀ E ATTIVITÀ DIFFERENTI, IN FASI OPERATIVE  
CRITICHE DEL LAVORO PORTUALE;**



# ATTIVITÀ DI VIGILANZA



The background is a light blue gradient with several realistic water bubbles of various sizes scattered around the edges. The bubbles have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

**MISCELLANEA DI SOGGETTI,  
SEPPUR CON CARATTERISTICHE  
PECULIARI DIVERSE TRA LORO.**

L'ART. 13 DEL D.LGS. N. 81 /2008 PRECISA CHE IN **LINEA GENERALE**, LA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO SPETTA ALLE **AZIENDA SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO**.

RESTANO FERME LE COMPETENZE IN MATERIA ATTRIBUITE ALLA **AUTORITÀ MARITTIME (CAPITANERIE DI PORTO)** A BORDO DELLE NAVI ED IN AMBITO PORTUALE, NONCHÉ TUTTE LE COMPETENZE ATTRIBUITE A **SANITÀ AREA E MARITTIMA, AUTORITÀ PORTUALI ED AEREOPORTUALI**, IN RELAZIONE AI LAVORATORI A BORDO DI NAVI ED AEROMOBILI IN AMBITO PORTUALE ED AEREOPORTUALE.

# VIGILANZA DELLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALI

UN PRIMO RISCONTRO AVVIENE IN RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DI SICUREZZA. INFATTI, L'ART 4, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 272/1999 OBBLIGA IL DATORE DI LAVORO AD INVIARE COPIA DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA, ALL'AUTORITÀ PORTUALE O, OVE NON ISTITUITA, A QUELLA MARITTIMA.

IL SUCCESSIVO COMMA SPECIFICA POI CHE NEL CASO DI VERIFICARSI DI EVENTI CHE POSSANO ESSERE FONTE DI PERICOLO, IL DATORE DI LAVORO NON SOLO HA L'ONERE DI SOSPENDERE LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI MA DEVE COMUNICARE ALL'AUTORITÀ GLI EVENTI IN QUESTIONE.

## **TRE FASI DISTINTE:**

- VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO DELL'OBBLIGO DI ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA;
- CONTROLLO DI CONFORMITÀ SUL CONTENUTO DEL DOCUMENTO;
- CORRETTO E TEMPESTIVO ESERCIZIO, DA PARTE DEL DATORE, DELL'OBBLIGO DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI AL VERIFICARSI DI UNO DEGLI EVENTI FONTE DI PERICOLO.

ULTERIORI COMPETENZE DELLE AUTORITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SONO QUELLE RAPPRESENTATE DA ATTIVITÀ CHE PUR NON ESSENDO DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA VIGILANZA IN SENSO STRETTO, NE RISULTANO STRETTAMENTE LEGATI, COME AD ESEMPIO SOSTA DI MERCI PERICOLOSE IN AMBITO PORTUALE E MOVIMENTAZIONE E MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE RADIOATTIVE.

**IN QUESTO CASO, L'AUTORITÀ ESPLICA UNA MERA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI PORTI E NON DI VERA E PROPRIA "VIGILANZA", ANCHE SE TRATTASI DI FASI STRETTAMENTE INTERCORRELATE.**

# RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO

ART. 49 DEL D.LGS. N. 81/2008

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DI SITO PRODUTTIVO HA UNA DUPLICE FUNZIONE, DA UN LATO FAVORISCE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TUTTE LE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA INTERNE ALLE DIVERSE AZIENDE OPERANTI NEL SITO PRODUTTIVO E DALL'ALTRO LATO INVECE PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA TRA LE DIVERSE IMPRESE PRESENTI SUL MEDESIMO LUOGO DI LAVORO, ATTRAVERSO L'ANALISI DEI RISCHI DI INTERFERENZA.



LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO, È REGOLATA DA UNA SERIE DI DISPOSIZIONI CONTRATTUALI, CHE HANNO DATO VITA A DIRETTE ESPERIENZE APPLICATIVE, QUALI AD ESEMPIO I PRIMI PROTOCOLLI SOTTOSCRITTI TRA LE PARTI SOCIALI, NATURALMENTE CON L'AUSILIO DEGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI COMPETENTI IN AMBITO PORTUALE.

**TRA I PIÙ SIGNIFICATIVI RICORDIAMO I PROTOCOLLI DI INTESA RELATIVI AI PORTI DI VENEZIA, GENOVA, NAPOLI, TRIESTE E RAVENNA, SOTTOSCRITTI DALLE PARTI SOCIALI DI CATEGORIA, DALLE CAPITANERIE DI PORTO, L'ASL, LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, L'INPS, L'INAIL, I VIGILI DEL FUOCO E L'ISPESL.**